e) «assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;

f) «istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti alle modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022, n. 908 del 26 gennaio 2023 e n. 1898 del 31 gennaio 2024;

g) «prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse;

h) «somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

i) «somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

Rideterminazione delle somme liquidabili annualità 2023

1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante in ragione degli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato per l'anno 2023, tenuto conto di quanto in premessa indicato sono rideterminate in diminuzione le somme liquidabili di cui alla tabella 3 del decreto ministeriale n. 125 del 26 luglio 2024, all'ATS Pratese per l'importo di euro 269.883,08.

2. L'importo totale complessivo delle risorse liquidabili per l'annualità 2023 a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 è pari ad euro 77.943.105,92.

3. Le somme prenotate non considerate liquidabili ai sensi del comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

Art. 3.

Capitolo di spesa

1. La spesa complessiva graverà sulla disponibilità sul capitolo 3550 PG 1 «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 - «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'anno finanziario 2024.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Ministro: CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1

25A00300

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2024.

Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) 715/2007 e (CE) 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 72 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il regolamento UNECE n. 26, concernente disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne;

Visto il regolamento UNECE n. 48, recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

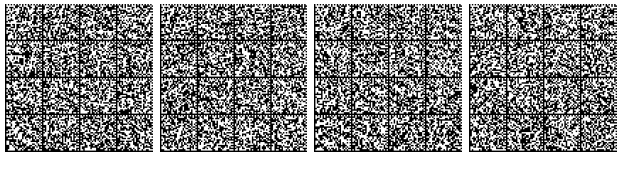

Visto l'allegato III del regolamento (UE) 2021/535 relativo all'alloggiamento della targa;

Considerato che le strutture portabagagli, portascì e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 164 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e della cui corretta installazione, compreso l'eventuale carico su di esse sistemato, è responsabile il conducente;

Considerata la necessità di regolamentare i dispositivi supplementari di cui devono essere equipaggiati gli autoveicoli della categoria internazionale M_1 ed N_1, quando installano nella parte posteriore le strutture portabagagli, portascì e portabiciclette poggianti sul gancio di traino, qualora tali strutture, da sole o con il relativo carico, occultino i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa;

Sentito il Ministero dell'interno che, con nota prot. n. 104695 del 16 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portascì, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M_1 ed N_1, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo.

Art. 2.

Installazione delle strutture amovibili sul gancio di traino

1. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili di cui all'art. 1, senza aggiornamento della carta di circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonché del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa, secondo quanto indicato al successivo art. 3.

2. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell'utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.

3. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portascì di cui ai precedenti commi.

Art. 3.

Caratteristiche e modalità di applicazione dei dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e alloggiamento della targa

1. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili di cui all'art. 1 devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto, appartenente alla categoria S3 o S4, montata all'esterno o all'interno (dietro al lunotto posteriore) del veicolo.

2. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui al comma 1 possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati in due unità, omologati in base alle pertinenti norme e la loro installazione deve essere conforme al regolamento UNECE n. 48.

3. L'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile deve essere conforme alle caratteristiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/535.

Art. 4.

Utilizzo delle strutture amovibili

1. La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la sporgenza longitudinale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Sull'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è consentita l'applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. L'utilizzatore deve assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui all'art. 3 applicati sulle predette strutture, nonché del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 83

25A00299